

Giurisprudenza

Compensazione delle spese, inammissibile la questione di legittimità costituzionale

8 Febbraio 2005

Pronuncia della Corte costituzionale sull'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 546/1992



E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione. Queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte costituzionale con la recentissima ordinanza n. 68 del 29 gennaio 2005.

Con ordinanza del 3 dicembre 2003, la Commissione tributaria regionale di Napoli - nel corso di un giudizio di appello avente a oggetto la statuizione relativa alla compensazione delle spese conseguente all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, determinata dall'annullamento dell'atto impositivo in via di autotutela - sollevava, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui tale norma dispone *"la compensazione delle spese anche per il caso in cui la cessazione della materia del contendere consegua ad annullamento dell'atto impositivo disposta di ufficio dalla P.A., in sede di autotutela"*.

Ad avviso del giudice tributario, la norma impugnata, ponendo a carico del contribuente le spese anticipate per la lite anche quando la Pubblica amministrazione, in corso di giudizio, ritiri o annulli l'atto impugnato, si porrebbe in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, in tema di giusto processo.

In particolare, la rimettente Ctr riteneva la violazione del principio dell'effettività della tutela

giurisdizionale, nella misura in cui viene imposto al contribuente di accollarsi le spese anticipate per la lite quando l'Amministrazione finanziaria, dopo averlo costretto ad adire la via giurisdizionale, annulli o ritiri l'atto impugnato riconoscendo, solo tardivamente, l'illegittimità del proprio operato: in tal modo, i diritti della parte vittoriosa risulterebbero tutelati solo in modo parziale, ovvero soltanto nella misura corrispondente alla differenza tra il non dovuto e la somma spesa per la lite.

Nell'ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta si sottolineava che la previsione di necessaria compensazione delle spese non sarebbe giustificata né dalle peculiarità del processo tributario né da esigenze di snellezza, in quanto l'accertamento della soccombenza virtuale non potrebbe dirsi di ostacolo a una celere definizione della lite; precisava, altresì, che *rebus sic stantibus* sarebbe altresì violato il principio di parità tra le parti, essendo attribuita a una di esse la possibilità di determinare, nel corso del processo, la cessazione della materia del contendere senza incorrere nella condanna alle spese.

Nel giudizio davanti alla Consulta, l'Avvocatura dello Stato ha argomentato che, sotto la veste formale del riferimento al parametro di cui al nuovo articolo 111 della Costituzione e dunque ai canoni del "giusto processo" e delle "condizioni di parità delle parti nel contraddittorio", in realtà sarebbero state riproposte le stesse censure già scrutinate dalla Corte, riguardo alla medesima norma, con riferimento agli articoli 3, 24, 75, 76, 97 e 113 della Costituzione, e giudicate non fondate.

L'Organo legale generale ha inoltre eccepito che la questione di costituzionalità così inquadrata non sarebbe corretta, in quanto la norma denunciata riguarda indistintamente tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere e il riferimento alla sola ipotesi derivante dall'adozione di un atto di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria sarebbe inadeguato per una congrua valutazione della legittimità della norma stessa nel suo complesso, dovendosi considerare altresì che non risulta alcun principio costituzionale che impone la condanna alle spese di lite in caso di soccombenza anche solo virtuale.

La Corte costituzionale, nel premettere che l'articolo 46, comma 3, del Dlgs n. 546 del 1992 dispone la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio, estinto a norma del comma 1 dello stesso articolo, ovvero "*nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere*", ha rilevato che il rimettente invocava la declaratoria di illegittimità costituzionale della citata norma, con riferimento esclusivo all'ipotesi di cessazione della materia del contendere conseguente ad annullamento dell'atto impositivo

disposto d'ufficio dall'organo pubblico nell'esercizio del potere di autotutela.

Di qui ha concluso per la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione anche in considerazione della circostanza *"che la pronuncia di incostituzionalità, nei termini prospettati dal rimettente, determinerebbe una evidente lesione del principio di eguaglianza tra le parti, lasciando inalterata la disciplina della compensazione delle spese, prevista dalla norma censurata, per tutte le altre ipotesi di cessazione della materia del contendere, ed in particolare per quelle conseguenti al riconoscimento, da parte del contribuente, della fondatezza della pretesa tributaria"*.

Si impongono alcune osservazioni al riguardo.

La cessazione della materia del contendere - istituto non previsto né regolato dalle norme del codice di procedura civile ma creato dalla prassi giurisprudenziale - contemplata espressamente, in materia di contenzioso tributario, dall'articolo 46 del richiamato decreto legislativo n. 546 del 1992, soggiace a una particolare regolamentazione degli oneri processuali in virtù della quale, verificandosi questa ipotesi, nessuna delle parti è obbligata a rifondere all'altra parte tali spese, dovendo ciascuna sopportare in via definitiva le proprie.

La questione di legittimità costituzionale di tale previsione normativa è stata già esaminata dalla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 53 del 12 marzo 1998, ha ritenuto la non fondatezza delle questioni sollevate in relazione agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione; con successive ordinanze (n. 368 del 28 ottobre 1998; n. 77 del 18 marzo 1999; n. 265 del 23 giugno 1999; n. 465 del 3 novembre 2000), la Consulta, nel richiamare le argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 53 del 1998, ha dichiarato la manifesta infondatezza di ulteriori questioni concernenti presunti vizi di legittimità costituzionale del medesimo articolo 46, comma 3.

Nonostante anche da parte di autorevole dottrina (per tutti, F. Gallo, *"Verso un giusto processo tributario"*, in *Rassegna Tributaria* 1/2003, pag. 11 e seguenti) siano stati sollevati dubbi circa la compatibilità dell'assetto normativo di cui all'innanzi detto articolo 46, comma 3, del Dlgs n. 546/92, rispetto ai principi del "giusto processo", allo stato, salvo un intervento normativo o un *revirement* giurisprudenziale, deve ribadirsi la piena operatività della regola della compensazione delle spese.

Della recente giurisprudenza della Corte di cassazione si segnala la sentenza n. 16987 del 12 novembre 2003 con la quale, nell'illustrare gli aspetti differenziali della figura della rinuncia al processo, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 546 del 1992, rispetto a quella della cessazione della materia del contendere prevista dal successivo articolo 46, si è ritenuto che la

disciplina dettata per questa seconda fattispecie nella parte in cui dispone la compensazione delle spese non possa dare luogo a dubbi di legittimità costituzionale, sottolineandosi che l'unico principio veramente insuperabile in materia di ripartizione degli oneri processuali è esclusivamente quello in virtù del quale la parte vittoriosa non deve essere gravata, in tutto o in parte, delle spese di lite e che la concreta esplicazione del diritto di azione e di difesa della parte prescinde dalla possibilità di conseguirne all'esito della lite la (eventuale) ripetizione.

di

Massimo Cancedda

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/compensazione-delle-spesse-inammissibile-questione-legittimita>